



## Protocollo di Intesa

#### tra

il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, nel seguito CNAPPC, C.F. 80115850580, con sede in Roma Via di Santa Maria dell'Anima n. 10, rappresentato dal Presidente, Arch. Giuseppe Cappochin,

e

l'ICOMOS - Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti, nel seguito ICOMOS Italia, C.F. 80258010588 P.Iva: 02137041006, con sede in Roma, Via di San Michele n. 13, rappresentato dall'ing. Arch. Maurizio di Stefano, Presidente Emerito, per delega dell'Arch. Pietro Laureano, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso ICOMOS Italia,

#### Premesso che:

- Il CNAPPC è un ente pubblico non economico istituito presso il Ministero della Giustizia con la Legge n. 1395/23, coordina e sovrintende il sistema ordinistico italiano, costituito da 105 Ordini provinciali preposti alla tenuta dell'Albo professionale, alla vigilanza sullo svolgimento della professione e all'esercizio delle relative funzioni di magistratura.
- L'ICOMOS è un'organizzazione internazionale non-governativa, senza fini di lucro impegnata a promuovere la conservazione, la protezione, l'uso e la valorizzazione del patrimonio culturale mondiale. Secondo la Convenzione UNESCO del 1972 "Recommendation concerning the Protection at National Level, of the Cultural and Natural Heritage", ICOMOS è una delle tre organizzazioni non governative o intergovernative internazionali nominata di consigliare il Comitato UNESCO nelle sue deliberazioni. In particolare ICOMOS è il consulente professionale e scientifico alla Commissione UNESCO per tutti gli aspetti che riguardano il patrimonio culturale e la sua conservazione.



#### Considerato che:

- una sinergia tra CNAPPC ed ICOMOS Italia può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per l'analisi dei grandi rischi, naturali ed antropici, in particolare nel campo della conservazione e il restauro del patrimonio culturale e paesaggistico;
- CNAPPC ed ICOMOS sono interessati a promuovere la conoscenza dell'UNESCO e dei suoi programmi con particolare riferimento ai beni Patrimonio dell'Umanità;
- CNAPPC ed ICOMOS Italia sono interessati allo sviluppo di linee guida per la messa in sicurezza
  del patrimonio culturale danneggiato da fenomeni naturali ed antropici in coerenza agli obiettivi
  di prevenzione e preparazione al rischio,

# TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE,

#### Art. 1 - Premesse

Le considerazioni poste in premessa costituiscono parte integrante del presente Protocollo di Intesa.

#### Art. 2 - Oggetto e Finalità

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge o per statuto, cooperano per lo sviluppo di attività divulgative e di formazione, finalizzate all'ampiamento e perfezionamento di conoscenze e competenze e allo sviluppo di nuovi profili professionali, nell'ambito della conservazione e del restauro, degli interventi per la messa in sicurezza e la mitigazione dei rischi relativi al patrimonio e del paesaggio culturale, nelle componenti materiali ed immateriali e secondo i criteri internazionali e nazionali.

Tali attività, fortemente orientate ad integrare, anche sul piano progettuale e operativo, gli attuali curricula formativi di livello universitario quinquennale e post-doc dei professionisti, potranno articolarsi secondo diverse modalità: lezioni frontali, seminari, azioni sul campo e visite nei cantieri, momenti di sintesi e di confronti come Workshop, Convegni e Conferenze su argomenti specifici. I temi trattati fondamentalmente riguardano:



# a) conoscenza degli scopi e delle specificità dell'UNESCO e dell'ICOMOS

- siti del Patrimonio Culturale mondiali e procedure UNESCO
- conoscenza dei principi fondamentali per il riconoscimento e la conservazione dei Siti UNESCO
- rapporti con la realtà Blue Shield e UNIT4HERITAGE
- documenti e Carte internazionali
- redazione e governance del Piano di Gestione

# b) valutazione e riduzione del rischio per la salvaguardia del patrimonio culturale, criteri e azioni

- preparazione
- prevenzione
- ricostruzione

# c) paesaggio culturale

- definizioni, art. 9 Costituzione Italiana e Convenzione Europea del Paesaggio Firenze 2000
- il concetto di valore
- i diversi approcci: ecologico, geografico, storico, morfologico, estetico
- conservazione e tutela dei valori del paesaggio
- conoscenza e criteri di intervento

#### d) turismo culturale

- definizione e scenari, dal turismo culturale al turismo sostenibile
- turismo e cultura, le nuove competenze del MiBACT
- il Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022 del MiBACT

Le diverse attività saranno relazionate alle rappresentanze istituzionali di riferimento, nazionali ed internazionali, auspicando la creazione di opportune sinergie.

#### Art. 3 - Coordinamento

Le attività che scaturiranno dal presente accordo saranno coordinate per il CNAPPC dagli Architetti Walter Baricchi, Diego Zoppi e Ilaria Becco, per l'ICOMOS Italia da Carmen De Luca, Maurizio Di Stefano, Roberto Di Stefano, Luciano Marchetti, Paolo Salonia.

#### Art. 4 - Risorse

Le parti si impegnano ad agire sinergicamente nella ricerca delle risorse necessarie per le attività previste all'Art.2.



Le parti concorderanno, di volta in volta, la programmazione temporale sulla base delle risorse che si renderanno disponibili.

#### Art. 5 - Proprietà Intellettuale

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, le conoscenze, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

# Art. 6 - Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

#### Art. 7 - Durata

Il presente Protocollo di Intesa ha la durata di quattro anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all' altro contraente a mezzo di raccomandata a/r entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo – Quadro.

È fatta salva la possibilità per le Parti di provvedere alla sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

#### Art. 8 - Modifiche e Recesso





Qualora nel corso del quadriennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

# Art. 9 - Registrazione

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

### Art. 10 - Rinvii e Foro Competente

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Protocollo di Intesa che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma. Roma, lì

**CNAPPC** 

Il Presidente

(Arch. Giuseppe Cappochin)

COMOS Italia

H Presidente Emerito

(Ing Arch. Maurizid Dis